



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

**ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DEL-
L' ART.2 c.2 DELLO STATUTO PER IL
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI
SERVIZI CIMITERIALI**

INDICE

Art. 1 – Premessa	Pag. 4
Art. 2 – Oggetto	Pag. 4
Art. 3 – Finalità	Pag. 4
Art. 4 – Funzioni trasferite	Pag. 5
Art. 5 – Attività non trasferite	Pag. 6
Art. 6 – Decorrenza e durata dell'accordo operativo	Pag. 6
Art. 7 - Forme di consultazione	Pag. 6
Art. 8 - Dotazione organica	Pag. 6
Art. 9 - Ripartizione delle spese	Pag. 7
Art. 10 Revoca della funzione trasferita	Pag. 7
Art. 11 Controversie	Pag. 8
Art. 12 Rinvio	Pag. 8
Art. 13 – Norme transitorie	Pag. 8
Art. 14 – Registrazione	Pag. 9

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di agosto in Castelnuovo Scriveria, nella sede della UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA con il presente accordo operativo da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

- L'Unione di Comuni "Bassa Valle Scriveria" in persona del Presidente Gianni Tagliani, domiciliato per la sua carica presso l'Unione di Comuni in Castelnuovo Scriveria, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art.2 comma 2 dello Statuto dell'Unione e della delibera della Giunta dell'Unione n.12 del 31/07/2019, immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Castelnuovo Scriveria in persona del ViceSindaco Sig. Giovanni Girani, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Scriveria, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art.2 comma 2 dello Statuto dell'Unione e della delibera della Giunta dell'Unione n. 12 del 31/07/2019, immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Guazzora in persona del Sindaco Sig. Pierino Cereda domiciliato per la sua carica presso il Comune di Guazzora, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art.2 comma 2 dello Statuto dell'Unione e della delibera della Giunta dell'Unione n. 12 del 31/07/2019, immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Alzano Scriveria in persona del Sindaco Sig. Adolfo Guagnini domiciliato per la sua carica presso il Comune di Alzano Scriveria, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art.2 comma 2 dello Statuto dell'Unione e della delibera della Giunta dell'Unione n. 12 del 31/07/2019, immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- Che i Comuni di Castelnuovo Scriveria, Guazzora e Alzano Scriveria, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Bassa Valle Scriveria";
- Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- Che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 13 marzo 2014;
- Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;
- Che, con l'approvazione dello Statuto Comunale da parte dei rispettivi consigli comunali, i citati Enti hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art.2 dello Statuto;
- che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 12 del 31/07/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato ai sensi dell'art.2 c.2 dello Statuto l'accordo operativo finalizzato a disciplinare dal punto di vista operativo/gestionale il concreto esercizio dei **servizi cimiteriali**, rientrante nella funzione di cui alla lettera b) *organizzazione dei servizi pubblici di*

interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti nella loro qualità di legali rappresentanti dei rispettivi Comuni e il Sig. Gianni Tagliani nella sua qualità di Presidente dell'Unione Bassa Valle Scrivia,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo operativo disciplina le modalità di trasferimento e di esercizio in capo all'Unione dei servizi cimiteriali. Con riferimento al predetto servizio l'Unione opera ai sensi dell'art.24 comma 6 lettera a) dello Statuto (Modello decentrato), per cui l'Unione diventa titolare a tutti gli effetti delle competenze trasferite; l'organizzazione operativa può prevedere più sedi differenziate, aventi ciascuna una funzione "tematica" ovvero di ripartizione del carico quantitativo di prestazioni. Il personale dell'Unione è impegnato nelle funzioni di supporto gestionale dell'Unione stessa e nelle funzioni trasferite.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a:

1. migliorare la qualità dei servizi erogati;
2. favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
3. ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
4. garantire l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione.
5. Semplificare, uniformare e professionalizzare sempre più il rapporto con i tecnici ed i cittadini;
6. garantire che l'organizzazione del servizio tenda in ogni caso ad assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

La responsabilità del Servizio Unificato viene conferita con decreto del Presidente dell'Unione.

La sede operativa centrale per l'esercizio della predetta funzione è stabilita presso la sede del Comune di Castelnuovo Scrivia; l'organizzazione operativa prevede 3 sedi differenziate, in corrispondenza dei 3 cimiteri comunali, aventi ciascuna una funzione di ripartizione del carico quantitativo di prestazioni.

Art. 4 – Funzioni trasferite

Nell'ambito dei procedimenti gestiti in forma unificata connessi ai servizi cimiteriali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono comprese le seguenti attività:

- Attività di front office presso gli uffici dell'Unione e presso gli sportelli comunali con ricezione, informazioni al cittadino ed alle imprese;
- pratiche relative a inumazioni e tumulazioni, cremazioni;
- programmazione e relative pratiche delle operazioni di esumazione ed estumulazione;
- verifica e redazione contratti loculi, aree, tombe di famiglia;
- ricezione delle imprese di onoranze funebri e loro assistenza ;
- comunicazione ai custodi dei cimiteri degli eventuali servizi funebri e operazioni cimiteriali per il tramite del servizio LL.PP.;
- informazioni relative all'orario di apertura dei cimiteri;
- informazioni inerenti il cimitero degli animali.
- Permessi per l'esecuzione di lavori nei cimiteri
- Servizio illuminazione votiva
- Manutenzione ordinaria degli spazi cimiteriali

In attesa di realizzare e completare il percorso che potrà portare ad una completa omogeneizzazione della organizzazione e delle regole per l'intero territorio dell'Unione, la gestione del servizio unificato è svolta nel rispetto anche dei regolamenti di Polizia Mortuaria vigenti in ogni singolo Comune.

Sono ricompresi nella funzione tutti gli eventuali successivi compiti e poteri che verranno attribuiti ai Comuni dalla legislazione nazionale e regionale.

In assenza di specifico Regolamento dell'Unione o Comunale, le funzioni trasferite saranno esercitate in conformità al Regolamento del Comune con maggior numero di abitanti, sino alla approvazione di un Regolamento Unificato per la Gestione da parte dell'Unione.

Eventuali contratti / appalti / concessioni già stipulati da un Comune prima del trasferimento della funzione e che comportino una diversa gestione del servizio in oggetto saranno rispettati sino alla scadenza contrattuale.

Per l'organizzazione e gestione della funzione l'Unione potrà far ricorso a servizi di supporto esterno i cui costi saranno ripartiti tra gli Enti con le modalità di cui all'art.9, ovvero con percentuali di ripartizione dei costi stabilite con apposito atto della Giunta.

Art. 5 – Attività non trasferite

Non costituiscono oggetto del presente accordo, e continueranno a essere svolte presso i rispettivi Comuni che ne conservano la competenza, le seguenti attività:

- provvedimenti di competenza del Sindaco attribuiti dalla legislazione nazionale e regionale.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti cimiteriali

Art. 6 – Decorrenza e durata dell'accordo operativo

Il presente accordo operativo è efficace dalla data fissata nella delibera della Giunta Unione di approvazione dello schema, ed ha durata fino al 30/06/2024.

Art. 7 - Forme di consultazione

Organo competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni trasferite è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, al fine di avvalersi di una specifica competenza legale, tecnica e/o amministrativa, il Responsabile del Servizio interessato.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia informatica di tutti gli atti fondamentali assunti dall'Unione relativi al servizio. In sede di approvazione del rendiconto della gestione il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile del Servizio competente ed il Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 8 - Dotazione organica

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt.3 e 4 l'Unione si avvale di personale proprio e di personale distaccato dai Comuni, come da elenco allegato sub A), secondo le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi connessi al trasferimento del servizio.

In considerazione della particolarità della funzione esercitata e della pluralità dei siti cimiteriali rispetto alla unicità della figura non vengono distaccate in Unione professionalità comunali che svolgono funzioni di custodia cimitero, che rimangono sotto la direzione dei rispettivi servizi LL.PP. dei Comuni aderenti.

I Comuni che non conferiscono, o conferiscono solo in parte, il proprio personale saranno chiamati a partecipare alla dotazione di risorse secondo le pattuizioni di cui all'allegato B) redatto sulla base dei criteri di cui agli artt.4 c.3 e 7 c.6 dello Statuto dell'Unione e approvato specificamente dai Comuni aderenti.

Il Responsabile del Servizio coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio.

Con riferimento al personale distaccato, la titolarità del rapporto di impiego appartiene al Comune di provenienza, che utilizza la quota maggioritaria di orario del personale.

Eventuali indennità, maggiori retribuzioni di posizione e di risultato conferite al personale (per la quota di servizio di competenza dell'Unione individuata nel decreto di nomina) rimarranno a carico dell'Unione stessa, così come eventuali retribuzioni di lavoro straordinario debitamente autorizzato. Detti importi potranno essere anticipati dai Comuni di appartenenza e rimborsati dall'Unione agli stessi.

In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico applicato dall'Ente di provenienza, salvo eventuali trattamenti di maggior favore previsti dal CCNL comparto Regioni – Enti Locali per il personale che presta servizio presso forme associative in servizi in convenzione che seguiranno la disciplina di cui al precedente comma.

Nella gestione del rapporto di lavoro dovrà comunque essere assicurato il pieno rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n.213, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita (n.48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti.

Art. 9 - Ripartizione delle spese

I costi del personale comunale distaccato all'Unione rimangano a carico dei Comuni distaccanti, così come le spese specifiche connesse alla gestione/manutenzione di ciascun sito cimiteriale rimangono a carico del

Comune di pertinenza, quale contributo in forma specifica alle spese del servizio unificato.

I costi comuni per le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Servizio Unificato, vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni o dalla Regione, e ripartite tra i Comuni, in caso di insufficienza dei fondi disponibili, secondo le pattuizioni di cui al documento allegato, sotto la lettera "B", al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nell'ambito dell'approvazione di specifici progetti innovativi o particolari attività la Giunta potrà stabilire diverse percentuali di ripartizione dei costi.

Art. 10 Revoca della funzione trasferita

Il recesso o l'esclusione di un Comune dall'Unione, è disciplinato nelle sue modalità ed effetti dallo Statuto dell'Unione.

La revoca del trasferimento all'Unione di una delle funzioni di cui all'art.2 da parte di un Comune deve essere approvata dal rispettivo Consiglio Comunale e comunicata all'Unione almeno 60 giorni prima della sua efficacia per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.

La revoca della funzione trasferita non fa venir meno la gestione unitaria della stessa per i restanti Comuni, salvo diverse espresse determinazioni in merito.

Nel caso si verifichi l'ipotesi di revoca della funzione, di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili in dotazione all'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, prima dell'efficacia della revoca si procederà con decisione del Consiglio dell'Unione.

In ogni caso il Comune revocante non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni acquistate dall'Unione con l'ausilio di contributi statali, regionali o provinciali.

In caso di revoca della funzione, il personale già dipendente del/dei Comune/i ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative, il trattamento giuridico ed economico e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 11 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione, anche nei casi di insorgenza di problematiche connesse a contrastanti interpretazioni del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria ed in modo da consentire il giusto ed equilibrato contemperamento degli interessi in gioco.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione secondo le modalità di cui al primo comma, le controversie saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; un altro dalla Giunta dell'Unione; il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno secondo diritto, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo operativo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice

civile, al T.U.E.L., alle leggi disciplinanti la materia connessa alle funzioni trasferite, ed, in generale, alla normativa vigente.

Art. 13 – Norme transitorie

Sino all’emanazione del Regolamento di gestione del Servizio Unificato, ove non presente alcuna regolamentazione da parte dei singoli Comuni, si applica la normativa in vigore presso il Comune con il maggior numero di abitanti.

In sede di prima applicazione, ed in mancanza del trasferimento dei fondi al bilancio dell’Unione, l’Unione attraverso il proprio Responsabile deputato alla gestione della funzione e dei servizi connessi, è autorizzata ad emettere provvedimenti con efficacia sui bilanci dei singoli comuni. L’Efficacia dei provvedimenti del Responsabile della struttura Unione è sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario del comune di riferimento.

Art. 14 - Registrazione

Il presente atto composto da n. 14 articoli sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Unione Bassa Valle Scrivia
IL PRESIDENTE (*Gianni Tagliani*)

Per il Comune di Castelnuovo Scrivia
IL (VICE) SINDACO (*Giovanni Girani*)

Per il Comune di Guazzora
IL SINDACO (*Pierino Cereda*)

Per il Comune di Alzano Scrivia
IL SINDACO (*Adolfo Guagnini*)

SERVIZI CIMITERIALI**RISORSE UMANE**

N.	Tipologia rapporto	Categoria e posizione economica	Profilo Professionale	Ente di provenienza	% di Full time	Modalità di trasferimento
1	Art.110 ¹ TUEL	D.1	Istruttore direttivo amministrativo	Unione Bassa Valle Scrivia	25	/
2	Dipendente tempo indeterminato	C.1	Istruttore amministrativo	Unione Bassa Valle Scrivia	25	/
3	Dipendente tempo indeterminato	B.3	Collaboratore amministrativo	Comune di Alzano Scrivia	10	Distacco
4	Dipendente tempo indeterminato	D.3	Istruttore direttivo amministrativo	Comune di Guazzora	10	Distacco

SERVIZI CIMITERIALI**PATTUZIONI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA DOTAZIONE DI RISORSE
IN CASO DI INSUFFICIENZA DI FONDI PROPRI UNIONE**

SPESE			
PERSONALE UNIONE (rif. allegato A voci n.1) e n.2)			
PERCENTUALE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNI			
CASTELNUOVO SCRIVIA	ALZANO SCRIVIA	GUAZZORA	TOTALE
90	5	5	100
SPESE VARIABILI, ACQUISTO BENI E SERVIZI COMUNI			
PERCENTUALE DI COMPARTICIPAZIONE			
CASTELNUOVO SCRIVIA	ALZANO SCRIVIA	GUAZZORA	TOTALE
90	5	5	100

Nell'ambito dell'approvazione di specifici progetti innovativi o particolari attività la Giunta può stabilire diverse percentuali di ripartizione dei costi.